

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1443 DEL 25 SETTEMBRE 2020

Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di garanzie in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dei commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

Art. 2

(Definizione di PMI)

1. Ai fini della presente deliberazione si applica la definizione microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) prevista dall'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

TITOLO II UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI AI COMMII 91 E 111 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2011

CAPO I

Ampliamento dei destinatari finali alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID -19

Art. 3

(Soggetti destinatari finali delle garanzie)

1. Oltre che ai soggetti previsti dal regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'articolo 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, emanato con decreto del Presidente della Regione giugno 2012, n. 122 ovvero dal regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, ai sensi dell'articolo 2, commi da 111 a 114, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2012, n. 40, le garanzie a valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011, possono essere concesse anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Ai fini dell'accesso alle garanzie, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO III
REGIME DI AIUTO

CAPO I
Applicazione del "de minimis"

Art. 4
(De minimis)

1. Le agevolazioni relative alle garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

CAPO II
Cumulabilità

Art. 5
(Cumulabilità)

1. Nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e in conformità all'articolo 3 bis, comma 6 della legge 3/2020, le garanzie concesse ai sensi della presente deliberazione sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubblici, inclusi quelli previsti dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE